



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
TURISMO FORMAZIONE E LAVORO

Settore Politiche Agricole e della Pesca

Genova 26/6/2018

Prot. n.PG/2018/181520

Class.

Allegati:

Oggetto PSR 2014-2020 sottomisura 6.1
"Aiuti all'avviamento di imprese per
i giovani agricoltori"

Circolare esplicativa

Agli Enti e Soggetti in indirizzo

LORO SEDI

Il programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020 (PSR 2014-2020) prevede tra le altre misure anche la sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", tale sottomisura sostiene l'insediamento dei giovani nella conduzione di imprese agricole per:

- a) Mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento produttivo e vitale delle aziende agricole;
- b) Garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell'agricoltura.

L'art. 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013, al punto 4), stabilisce che l'aiuto all'avvio di imprese per i giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di piano aziendale, definito, nei contenuti, dall'art. 5 punto 1) del Reg. (Ue) n. 807/2014 che recita:

1. Il piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve descrivere almeno:

- a) nel caso di aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori:
 - i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
 - iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Con le delibere 1394/2015, 730/2016, 827/2016, 372/2017, sono stati approvati i bandi per la sottomisura in questione, in tali bandi era previsto il PAS sotto forma di allegato.

Le delibere 1004/2017, 389/2018 che hanno approvato gli ultimi bandi con la presentazione delle domande di sostegno tramite sistema SIAR, presentavano la

domanda strutturata in maniera completa e contenente tutti i dati del PAS. Pertanto in tali bandi il PAS non veniva più allegato in quanto inserito nella domanda stessa.

I Bandi relativi alla sottomisura 6.1 prevedono anche l'attribuzione di punteggi di selezione in relazione ai contenuti del PAS per quanto concerne:

- il recupero dei terreni abbandonati,
- la creazione di nuovi posti di lavoro,
- gli investimenti attivati con la sottomisura 4.1 (progetto integrato).

Nel contempo stabiliscono, altresì, l'applicazione di riduzioni nel caso in cui non venga mantenuto, alla presentazione della domanda di pagamento, il punteggio attribuito con la domanda di sostegno.

A tal fine è stata adottata DGR n. 491 del 27/6/2017 che definisce in modo univoco il concetto di "progetto integrato", sia in relazione alla sottomisura 4.1 che alla sottomisura 6.1.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il Piano Aziendale di Sviluppo possa essere oggetto di modifiche per quanto concerne i contenuti previsti dall'art. 5 punto 1) lettere ii) e iii) del Reg. (Ue) n. 807/2014.

Tali modifiche, opportunamente motivate, devono, in ogni caso, garantire gli obiettivi previsti dal PSR, meglio descritti ai punti a) e b) del primo capoverso della presente nota.

Per maggiore chiarezza si riporta l'esempio delle attività di formazione e consulenza eventualmente inserite del PAS. Queste attività possono essere modificate in caso di impossibilità o difficoltà da parte del beneficiario di partecipazione ai corsi o di utilizzazione dei servizi di consulenza in quanto non modificano il punteggio attribuito.

Per quanto concerne l'eventuale modifica degli elementi collegati ai criteri di selezione, senza incorrere in riduzioni del premio, si precisa che:

1) possono essere variati i mappali oggetto di recupero, a condizione che venga dimostrato che gli stessi rientrano nella casistica "terreni non coltivati" secondo le modalità previste dai relativi Bandi.

Si definiscono terreni non coltivati i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;

- terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra. E' onere del richiedente fornire la relativa documentazione fotografica e apposita relazione tecnica.
- 2) In caso di punteggio assegnato per creazione di nuovi posti di lavoro può essere variata la "tipologia di contratto" previsto, per es. da un posto a tempo pieno a 2 posti part time al 50% o viceversa, a condizione che sia mantenuto il numero complessivo di posti di lavoro previsti.
 - 3) Le varianti approvate sulle istanze di sottomisura 4.1, facenti parte del "progetto integrato" con sottomisura 6.1, sono considerate tacitamente ammissibili sulla sottomisura 6.1 e non comportano riduzione del premio a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla DGR 491/2017 in termini di spesa ammissibile e di tempistica di realizzazione e di punteggio.

Nell'atto di ammissione al sostegno è previsto che la liquidazione del premio avviene se alla domanda di pagamento è allegato il Piano Aziendale di sviluppo aziendale effettivamente realizzato . A tale scopo il Settore Ispettorato agrario ha predisposto una relazione per la valutazione dell'attuazione del PAS che si allega alla presente nota

Tutte le eventuali modifiche sopra menzionate devono essere dettagliatamente indicate e motivate nella relazione per la valutazione dell'attuazione del PAS, allegata alla istanza di pagamento del saldo finale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott. Riccardo Jannone

